



CENTRO REGIONALE SPORTIVO
LIBERTAS

Associazioni Sportive e Culturali
SARDEGNA



TORNEO SINTONY 2024

21^a Edizione

REGOLAMENTO

Premessa

Il Regolamento, pubblicato ed esposto presso la sede del Comitato, contiene i principi e le regole a cui devono attenersi le Società alle quali, al momento dell'iscrizione, verrà inviata copia per via telematica. Ogni società **accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento** e tutti i dirigenti ed i tesserati sono tenuti ad osservarne le norme. I Presidenti delle Società hanno **l'obbligo di divulgarlo** a tutti i propri tesserati, sia dirigenti che giocatori.

L'ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo.

Art. 1 – TUTELA SANITARIA –

E' fatto obbligo al Presidente di ogni società di richiedere ai propri giocatori il **certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica**. I presidenti delle Società sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato da parte dei propri assicurati. Per tale omissione non possono essere addebitate agli organizzatori responsabilità sia di natura civile che penale. Tutti i tesserati sono soggetti all'obbligo del certificato medico sportivo per attività sportiva agonistica dichiarato in codesto regolamento, secondo quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall'art. 42 bis della **Legge 9 agosto 2013, n. 98** e dalle linee guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014, **con rispettivi aggiornamenti da rilevare sul sito Coni e ministero della Salute. Sul sito CONI si possono verificare tutti gli aggiornamenti**, in materia, per quanto concerne l'attività sportiva praticata, codesto Comitato si attiene e fa fede a tutti gli aggiornamenti, consigliando a tutti i presidenti delle Associazioni e Società di documentarsi;

Defibrillatore: l'obbligo dei defibrillatori per le associazioni sportive dilettantistiche è sancito dall'art. 7, comma 11, del cd. decreto Balduzzi, D.L.158/2012 (L. 189/2012), entrato in vigore il 1° luglio 2017, a seguito del quale è stato emanato il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013.

Art. 2 – INFORTUNI –

In caso di infortuni **subiti durante lo svolgimento delle gare** da parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l'anno in corso, è obbligatorio darne preventivamente comunicazione all'arbitro della gara. E' obbligatorio inoltrare all'assicuratore **con raccomandata a/r, entro e non oltre 48 ore**, la denuncia di infortunio sull'apposito modulo da scaricare su sito www.libertasnazionale.it al quale va allegato il certificato medico, (per conoscenza anche alla Segreteria CAAM). Eventuali referti arbitrali non possono essere considerati validi ai fini della denuncia che va quindi presentata esclusivamente con le suddette modalità. Il ritardo oltre le 48 ore può invalidare la richiesta di rimborso.

Art. 3 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto dell'inserimento dei dati sul portale Libertas, stipulano una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione. Si può migliorare la Polizza assicurativa integrandone il costo annuale.

Art. 4 – Praticanti TESSERATI F.I.G.C. -

Sono considerati praticanti/*tesserati F.I.G.C.* coloro che risultano inseriti come calciatori negli elenchi (lista gara) della **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO**, anche senza necessariamente partecipare alla gara.

- a. I tesserati FIGC sono ammessi senza vincoli nella categoria Open;
- b. Per le categorie Over94, Master81, Ultra75, Ultra71, si possono impiegare in campo massimo **NR. DUE tesserati F.I.G.C. sino alla seconda categoria, NESSUN TESSERATO PUO' ESSERE IMPIEGATO NEL SENIOR60. DAL CONTEGGIO E' ESCLUSO IL PORTIERE.**
- c. I praticanti F.I.G.C. sono liberamente ammessi senza alcun vincolo qualora svolgano in questo Torneo, esclusivamente funzioni di dirigente, allenatore o solo guardalinee;
- d. In caso di ricorso la Società reclamante deve allegare idonea documentazione indicata nel successivo articolo 17 comprovante l'infrazione da acquisire autonomamente presso la F.I.G.C. o la Società di appartenenza del giocatore;
- e. Questo Comitato, si asterrà da qualsiasi controllo d'ufficio.

Art. 5 – I PORTIERI

Il Portiere non è considerato Fuori Quota e, inserito in Lista gara, deve **compiere 18 (diciotto) anni entro il 2024.**

I Portieri devono essere sempre indicati in lista gara nella casella apposita con la lettera **P** = portiere. Possono essere schierati in lista gara (Libertas) i **Praticanti nei campionati F.I.G.C. fino alla 1ª categoria compresa**, esclusivamente nel ruolo di portiere e non dovranno svolgere altri ruoli durante la gara.

Qualora **una squadra impieghi irregolarmente il portiere, non in tale ruolo, sarà considerato fuori quota per quella categoria:** in caso di ricorso e accertata la posizione irregolare dello stesso, **saranno presi provvedimenti disciplinari, a partire dalla sanzione della perdita della gara a tavolino.**

Limitazioni dei PORTIERI

1. **I PORTIERI che militano nelle CATEGORIE Ultra75, Ultra71, Master81, Senior60, non possono superare la metà campo:** in tal caso l'arbitro ha il dovere di fermare il gioco, concedere un calcio di punizione indiretto nel punto della linea mediana oltrepassato dal portiere e ammonire lo stesso per comportamento antisportivo;
2. **Inoltre, per le categorie Ultra75, Ultra71, Master81, Senior60, sarà preclusa la possibilità di calciare rigori, calci d'angolo, punizioni nella metà campo avversaria. Una rete segnata con un tiro calciato dalla propria metà campo, NON SARA' CONSIDERATA VALIDA ed il gioco riprenderà con un calcio di rinvio.**

NESSUN DIVIETO PER I PORTIERI DELLA CATEGORIA OVER94.

Art. 6 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE E IDENTIFICAZIONE-

- a. E' richiesto che ogni partecipante alle gare (atleti, dirigenti, tecnici etc) attivi la copertura assicurativa, **nominativa per disciplina (calcio)**, che dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della segreteria;
- b. Le donne possono giocare in tutte le categorie, anche se militanti nei campionati federali di qualsiasi categoria (compresa la Serie A), purché abbiano compiuto il 18° anno di età;

- c. Ogni società dovrà portare **sempre al seguito il TABULATO** dei propri tesserati scaricabile dal sito Libertas e lo stesso dovrà essere esibito – su richiesta – alla società avversaria;
- d. Il giocatore, per il riconoscimento durante l'appello, potrà presentare un documento di identità in corso di validità fra i seguenti:
- **Carta di identità** (*la Carta di identità è valida anche nei sei mesi successivi alla data di scadenza indicata nel documento*)
 - **Passaporto;**
 - **Patente;**
 - **Patente nautica**
 - **Porto d'armi;**
 - **TESSERE, munite di fotografia, data di nascita e timbro, rilasciate da un'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (non è valida la TESSERA SANITARIA perché priva di fotografia;**
 - **Fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altre Autorità all'uopo legittimate o da un notaio;**
 - **Tessera CAAM LIBERTAS, riportante foto e dati dell'atleta, predisposta dalla società di appartenenza sulla base del format previsto, che ha anche il vantaggio di avere una validità di 5 anni dalla data del rilascio;**
 - **FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA':**
 - Autenticata da un'Autorità competente;
 - Con DICHIARAZIONE in calce alla fotocopia del documento (fronte e retro), firmata dal Presidente della Società, che dichiara che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (eventuali contraffazioni potranno essere sanzionate penalmente (*falsità materiale*) e disciplinarmente con perdita della gara e squalifica dei tesserati coinvolti;
 - In caso di dubbi sulla veridicità della fotocopia, anche su richiesta della squadra avversaria, l'arbitro ne farà menzione nel referto e il giocatore potrà essere convocato per esibire il documento originale.
- e. **Non è consentita** per il riconoscimento la **CONOSCENZA PERSONALE DELL'ARBITRO**;
- f. **SONO VALIDE anche sono le riproduzioni esibite tramite cellulare (fronte retro)**;
- g. **Le Società hanno l'obbligo** di far presenziare un proprio delegato durante l'appello della squadra avversaria, (*un rappresentante di ciascuna società, appositamente indicato in lista gara, dovrà essere presente affiancando l'arbitro*): il delegato **ha facoltà di pretendere eventuali controlli se ha dubbi sulla veridicità dell'identità dichiarata in lista, sia prima della gara che al termine della stessa**, tramite *richiesta scritta* all'arbitro che procederà secondo le suddette modalità. E' quindi necessario che il delegato effettui un controllo approfondito durante l'appello (con particolare riferimento a nome/cognome e fotografia) e comunichi tempestivamente all'arbitro eventuali dubbi sui tesserati avversari;
- h. **Ogni tesserato** (Dirigente, Atleta, Mister) di una ASD/Società regolarmente affiliata, potrà partecipare al Torneo **esclusivamente** nelle categorie nelle quali milita la propria ASD affiliata Libertas;
- i. Qualora un giocatore intenda partecipare al Torneo con una squadra diversa da quella con la quale risulta tesserato o altra società che effettua l'affiliazione per il Torneo, **dovrà effettuare un nuovo tesseramento**;
- j. I trasferimenti di giocatori fra diverse società, **possono essere effettuati entro la 3ª giornata per ciascuna categoria.**

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE GARE -

- a. la durata delle gare viene stabilita in due tempi da 30 minuti ciascuno senza intervallo: al termine della prima frazione di gioco si procederà direttamente al cambio campo delle squadre;
- b. potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 22 giocatori per squadra. Negli elenchi potranno essere indicati anche 3 dirigenti (uno dei quali fungerà da allenatore)

- ed il GUARDALINEE (se è un atleta dovrà essere inserito anche nei 22 nominativi atleti). Saranno considerati presenti tutti i tesserati iscritti in elenco e non opportunamente depennati dal Dirigente responsabile (non è consentito all'arbitro procedere a tale incombenza);
- c. i giocatori ritardatari non presenti all'appello, possono prendere alla gara in qualsiasi momento, previo riconoscimento all'arbitro che darà comunicazione verbale alla squadra avversaria del nuovo arrivato;
- d. gli elenchi da utilizzare sono esclusivamente quelli forniti dall'organizzazione, non possono essere modificati, fatta eccezione per il logo della Società che potrà essere inserito nell'apposito spazio;
- e. gli elenchi dovranno essere consegnati – **in triplice copia** - all'arbitro almeno 25 minuti prima dell'orario di inizio. La 1ª copia sarà allegata al referto arbitrale ed è l'unica che fa fede ufficialmente in caso di controversie, mentre la 2ª copia verrà consegnata alla rispettiva avversaria dall'arbitro PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA e la 3ª copia sarà riconsegnata con le variazioni a cura dell'arbitro.
- f. la squadra che non si presenta in campo entro **5 (cinque) minuti** dall'orario stabilito per l'inizio della gara, visibile nel calendario dell'ultimo comunicato Ufficiale, sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente.
- g. l'orario di inizio di ogni partita deve essere quello indicato sul Calendario ufficiale. Eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul Comunicato Ufficiale o tramite e-mail alle società;
- h. ogni Società ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro un segnalinee, munito di bandierina regolamentare, che deve essere un tesserato (giocatore o dirigente). Il segnalinee può essere un giocatore inserito in elenco che può prendere parte al gioco previa sostituzione con altro giocatore (o dirigente). Qualora una squadra abbia soltanto 11 (o meno) giocatori disponibili **uno dovrà comunque svolgere da segnalinee**. Soltanto in caso di presenza della **terna arbitrale** decade tale obbligo;
- i. si può usufruire, in caso di necessità (con il consenso della parte contattata), di un tesserato avversario, anche di altra società estranea alla gara, che potrà fungere da segnalinee, informando l'arbitro che trascriverà il suo nr di assicurazione, facendone menzione sul referto di gara.
- j. NESSUNA GARA PUO' ESSERE DISPUTATA SENZA LA PRESENZA ANCHE DI UN SOLO SEGNALINEE;
- k. nel caso in cui 25 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara si verifichi l'assenza dell'arbitro, le squadre sono tenute a contattare il Settore Calcio, ai numeri indicati nei Comunicati Ufficiali (si consiglia di memorizzare i numeri);
- l. ogni squadra dovrà presentarsi in qualsiasi condizione atmosferica. Le condizioni di impraticabilità del campo sono rimesse all'esclusivo giudizio dell'arbitro;
- m. IN CASO DI:
- mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, l'arbitro e le società hanno l'obbligo di attendere **30 minuti**, trascorsi i quali la gara sarà sospesa definitivamente;
 - sospensione/rinvio della gara, le società, alla presenza dell'arbitro, hanno il dovere di accordarsi nell'immediato per la ripetizione della gara e la decisione finale sarà riportata dall'arbitro nel referto per le conseguenti decisioni del Comitato che saranno rese note nel Comunicato Ufficiale;
- n. ogni minimo ritardo causato sull'orario di inizio della gara comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria;
- o. ciascuna squadra dovrà possedere ed utilizzare una bandierina regolamentare;
- p. ogni squadra è tenuta ad avere una borsa con il minimo necessario di primo soccorso, da portare in panchina;
- q. ogni squadra deve presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara 2 palloni regolamentari (n° 5);
- r. la frequenza delle gare sullo stesso terreno di gioco NON CONSENTE TEMPI DI ATTESA. Nel caso una società si presenti sul terreno di gioco con un numero inferiore di 11 giocatori, l'arbitro darà inizio alla gara CON UNA TOLLERANZA MASSIMA DI 5 (CINQUE) MINUTI.

s.

Art. 8 – RINUNCIA ALLA GARA–

Qualora una squadra dovesse rinunciare a partecipare ad una gara, sia nel caso non si presenti sul campo o che lo faccia oltre i 5 minuti di tolleranza previsti, sarà assegnata la sconfitta a tavolino per 3 a 0. Analoga sanzione, salvo un risultato migliore acquisito sul campo, sarà assegnata alla squadra che dovesse rimanere sul campo con un numero di giocatori inferiore a 7 (sette).

Art. 9 – RIPETIZIONE DELLE GARE INTERROTTE–

Qualora una gara venga interrotta:

- nel corso del 1° tempo, sarà ripetuta completamente con il **risultato di partenza di 0 a 0**;
- nel corso del 2° tempo (o durante l'intervallo), sarà ripetuta dal 1° minuto del 2° tempo con il **risultato già acquisito** nel corso della prima frazione di gioco.

Art. 10 – MAGLIE E COLORI SOCIALI –

Le squadre dovranno presentarsi in campo con **2 (DUE) serie di maglie** per ciascuna gara, una delle quali con i colori indicati al momento dell'iscrizione al Torneo. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dell'arbitro., possa creare confusione nell'identificazione, **la squadra ospitante (la prima nominata in calendario)** sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. Qualora la squadra ospitante sia sprovvista di altra serie di maglie, dovrà provvedere la squadra ospite. Sarà consentito l'uso di pettorine, con numerazione, *soltanto in casi eccezionali* e per scongiurare la mancata disputa della gara, ma alle società non in regola saranno comminate adeguate sanzioni.

I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra. **E' PREFERIBILE** non usare maglie di colore NERO o GRIGIO SCURO o BLU NOTTE, per evitare confusione con le maglie dell'arbitro, solitamente di colore scuro.

Art. 11 – PARTECIPAZIONE A GARE CONSECUTIVE –

Per motivi connessi ad apposite clausole delle polizze assicurative sottoscritte all'atto del tesseramento, un atleta può disputare nell'arco delle 24 ore **esclusivamente 1 (una)** sola gara. In caso di partecipazione ad un'altra gara nelle stesse 24 ore l'atleta, pur non incorrendo in sanzioni disciplinari, **NON HA DIRITTO** a copertura assicurativa e la responsabilità di tale partecipazione è rimessa esclusivamente alla Società di Appartenenza.

Art. 12 – RESPONSABILITA' DISCIPLINARI –

In riferimento ai principi ed alle finalità di questo Torneo illustrate nella **Premessa**, i Presidenti ed i Rappresentanti delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i partecipanti devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi di lealtà e rettitudine. Frasi o dichiarazioni offensive, lesive o semplicemente denigratorie (scritte o verbali) dell'immagine, della reputazione, del nome o dell'operato di codesta organizzazione, degli arbitri, di altri partecipanti, **saranno punite con la massima severità**. Ogni squadra inoltre è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri dirigenti e tesserati, così come dei propri accompagnatori e sostenitori, per qualsiasi fatto avvenuto prima, durante e dopo la gara.

Art. 13 - FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA -

Se nel corso di una gara si verificano fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli **organi di disciplina** stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara e di conseguenza stabilire se:

- a. dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo;
- b. adottare decisioni diverse, quale il provvedimento di punizione sportiva o annullamento della gara, oltre alla penalizzazione di punti in classifica da quantificare.

Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi per fatti o situazioni non esplicitamente previste dal presente Regolamento.

Art. 14- SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI IN CASO DI ESPULSIONE -

Automatismo ed estinzione delle sanzioni

- a. Il giocatore che viene espulso dal terreno di gioco durante una gara sarà automaticamente squalificato per UNA giornata. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara successiva a quella relativa all'espulsione.
- b. il dirigente che viene allontanato dal terreno di gioco sarà inibito per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il dirigente a svolgere funzioni nella gara successiva all'allontanamento.
- c. nel caso di squalifica a tempo, la stessa si intende scontata il giorno successivo alla data di scadenza indicata;
- d. nel caso di squalifica per UNA o più giornate, sarà scontata nella gara del Torneo a cui partecipa la propria squadra (compresi recuperi, anticipi o posticipi) immediatamente successiva a quella nella quale era stato adottato il provvedimento disciplinare a suo carico. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei giocatori si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva del Comitato Disciplinare. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento definitivo.
- e. se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
- f. in situazioni di particolare gravità, anche con riferimento alla recidiva, potranno essere adottati provvedimenti più severi fra i quali la squalifica per qualsiasi gara di ciascuna categoria del campionato.
- g. se un tesserato raggiunge un totale di giornate di squalifica superiore a 5 (cinque) verrà escluso dal Torneo.

Art. 15 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI

1. La doppia ammonizione **nella stessa gara** determina l'**espulsione diretta**.
2. Un giocatore espulso per doppia ammonizione, sarà automaticamente squalificato per nr 1 giornata (salvo sanzioni più gravi) da scontarsi CON LE STESSE MODALITA' INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 13;
3. Un calciatore/dirigente entra in diffida alla SECONDA ammonizione e, di conseguenza, sarà squalificato alla TERZA. Successivamente entra nuovamente in diffida al QUARTO cartellino e viene squalificato al QUINTO e così via.
4. *Non è prevista la CANCELLAZIONE DELLE AMMONIZIONI prima dell'inizio delle fasi finali.*

Art. 16 – CARTELLINO VERDE (Sostituzione obbligata) -

Oltre ai cartellini GIALLO e ROSSO che segnalano l'adozione dei provvedimenti disciplinari di – rispettivamente – ammonizione ed espulsione, è prevista anche l'adozione del **cartellino VERDE** che non è una espulsione vera e propria in quanto ha diverse finalità e conseguenze disciplinari più contenute rispetto alla espulsione con cartellino ROSSO. In sostanza il cartellino VERDE determina una **SOSTITUZIONE OBBLIGATA**: il giocatore **REO** deve abbandonare il **recinto di gioco** e potrà essere sostituito con un giocatore di riserva.

Il cartellino **VERDE** mira da un lato a punire tutti quei comportamenti poco amatoriali – *sia di giocatori che di dirigenti* (ANCHE SE IN PANCHINA) consistenti in **continue ed ininterrotte manifestazioni di dissenso** (anche solo con gesti o espressioni del volto) nei confronti dell'arbitro,

ma anche nei confronti di giocatori e dirigenti (sia della propria squadra che di quella avversaria) o **ripetute proteste che però non travalicano il limite dell'offesa o della maleducazione**, comunque elementi di disturbo per il buon andamento della gara stessa
(NEL CASO IN CUI VI FOSSE ESAGERAZIONE è evidente che l'arbitro potrà sanzionare con il cartellino ROSSO).

L'Arbitro potrà usarlo, dopo una diffida verbale e, pertanto:

- a. il giocatore/dirigente al quale viene esibito il cartellino VERDE, deve immediatamente abbandonare il **recinto di gioco**;
- b. un giocatore di riserva (se disponibile in panchina) potrà sostituire il compagno dopo l'assenso dell'arbitro, **a gioco fermo e dalla linea mediana del terreno di gioco**;
- c. se il giocatore sanzionato con il cartellino verde, prima di uscire dal terreno di gioco commette una infrazione più grave, sarà sanzionato con il cartellino ROSSO ed in questo caso **non potrà essere più sostituito**;
- d. in caso di cartellino VERDE non è prevista squalifica per la gara successiva, soltanto una multa di € 10,00 che dovrà essere versata **entro 72 ore** (il mancato pagamento comporta ulteriori interventi Disciplinari);
- e. se durante il Torneo un giocatore/dirigente incorre spesso in tale provvedimento disciplinare potrà essere sanzionato con provvedimenti di squalifica a tempo che saranno di volta in volta esaminati dagli Organi di Disciplina.

Art. 17 – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI –

a) Organo di 1ª istanza (COMITATO DI DISCIPLINA)

E' composto da DUE membri (Giudice Sportivo e membro/segretario) nominati dal Presidente del Libertas-CA.AM.

Il COMITATO DISCIPLINARE delibera *in primis* su eventuali reclami e commina le punizioni ai giocatori e dirigenti in base ai referti di gara.

b) Organo di 2ª istanza (COMMISSIONE DISCIPLINARE)

Si compone di tre membri (o numero superiore fino a 7/9 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso giudizi del Comitato di Disciplina di 1ª istanza.

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

⇒ D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono i rapporti dell'Arbitro, dell'Osservatore arbitrale, del Commissario di Campo e del **Responsabile Organizzativo**;

⇒ SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

⇒ SU RECLAMO DI PARTE.

Avverso la decisione adottate dall'organo di 1ª istanza, con le modalità previste successivamente.

L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE, in caso di comportamenti antisportivi di affiliati e tesserati, può convocare il Presidente o un delegato, della Società/Squadra coinvolta, anticipando l'eventuale "revoca" con una prima diffida, sul comunicato ufficiale o per mail alla Società di appartenenza. Persistendo tale comportamento, procederà a;

- a) intervenire direttamente e comminare squalifiche a tempo;
- b) revocare il tesseramento, CON DIVIETO di inserire il nominativo in lista gara.

I procedimenti possono essere impugnati davanti alla **Commissione Disciplinare** solo se:

- I. il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti provvedimenti;
- II. se è stato omesso l'esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente provvedimento;
- III. se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false;
- IV. se per causa di forza maggiore comprovata la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili alla decisione.

Qualora queste circostanze non si verificano, **l'esame del ricorso è precluso.**

Non possono inoltre essere presi in esame **reclami già respinti** in precedenti istanze **per vizio di forma.**

Art. 18 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI –

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita del presente regolamento le società e i tesserati. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate.

I reclami, che possono essere firmati soltanto dal Presidente della Società, devono essere preannunciati inviando le relative **motivazioni**, (per l'altra Società provvede il Comitato) con **e-mail** all'indirizzo **caamdisciplinare@gmail.com**, con la dicitura "**RICORSO UFFICIALE**" e relativi dettagli, accertandosi della ricezione da parte della Commissione Disciplinare (per essere **valida necessita della conferma di lettura**) entro 1 giorno lavorativo dal giorno successivo alla gara (farà fede la data di inoltro della mail). **La tassa reclamo di € 30,00 (trenta/00) dovrà essere versata contestualmente al reclamo stesso presso la sede di codesto Comitato (oppure inviare una mail per disporla in contabilità in addebito!).**

Diverso è il ricorso con riferimento ai tesserati F.I.G.C., per i quali è prevista una maggior tolleranza e dovrà essere prodotta la documentazione comprovante le irregolarità in oggetto del reclamo, entro e non oltre i 3 giorni (72 ore) dalla gara terminata:

- a. Lista gara o certificazione timbrata FIGC;
- b. Lista gara o certificazione timbrata della Società di appartenenza;
- c. Lista gara o certificazione della società avversaria che abbia a disposizione la lista ufficiale di gara;
- d. Comunicato ufficiale pubblicato da FIGC riportante squalifiche/ammonizioni per l'atleta oggetto di ricorso;
- e. Eventuale documentazione che la Commissione Disciplinare riterrà opportuno richiedere, esclusi articoli di vari network.

In caso di reclamo la gara non sarà omologata.

ART. 19 - RINUNCIA AL RECLAMO

- a. Le società che hanno presentato ricorso ufficiale con le modalità previste dall'art. 17 possono rinunciare al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito CAAM:
- b. La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa.
- c. La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di:
 - denunciato illecito sportivo;
 - procedimenti iniziati per posizione irregolare di giocatori:
 - non tesserati o tesserati con altra società;
 - inseriti in lista gara e non depennati;
 - fuori quota inseriti in lista in numero eccedente;

- squalificati;
- praticanti tesserati F.I.G.C.;
- inseriti in lista gara con documento identità o tessera Libertas contraffatti.

Art.20 –LA TERNA ARBITRALE -

Il Comitato si riserva durante tutto il Torneo di designare per alcune gare la TERNA arbitrale in base all'importanza dell'incontro.

Qualora una singola società ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere la designazione di una terna, informando anche la squadra avversaria, con un preavviso di 3 (TRE) giorni, certificando la spesa di un contributo pari a € 30,00.

Le spese per le semifinali e le Finali sono a carico dell'organizzazione.

Art. 21 – COMMISSARIO DI CAMPO-

Il Commissario di Campo ha la facoltà di integrare il referto arbitrale per tutti gli aspetti di rilevanza disciplinare che dovessero sfuggire all'arbitro **in caso di incidenti o intemperanze** prima, durante e al termine delle gare.

Il Comitato conferisce a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre.

È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro, di competenza degli OSSERVATORI ARBITRALI.

I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di gioco. In caso di necessità, i Commissari di Campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico, **fermo restando che tutte le decisioni per la conduzione della gara rimangono di competenza dell'arbitro designato.**

Il Commissario, quindi, può:

- presenziare all'appello;**
- posizionarsi tra le due panchine** durante le gare per controllare direttamente il rispetto delle norme da parte dei tesserati presenti (verificando se sono regolarmente inseriti in lista gara);
- assistere gli Arbitri, **se richiesto dagli stessi;**
- agire in incognito**, senza farsi riconoscere e relazionare su eventuali situazioni particolari con referto da inoltrare alla Commissione Disciplinare;
- integrare il referto arbitrale** in tutti gli aspetti sia disciplinari che di ordine generale, se dovessero sfuggire all'arbitro (in caso di incidenti, intemperanze, comportamenti antisportivi).
- L'arbitro ha il dovere, di rimettersi alle osservazioni del Commissario per la stesura del referto arbitrale e **può consultarsi con il Commissario anche durante la gara.**

Art. 22 – OSSERVATORI ARBITRALI -

Gli Osservatori Arbitrali, oltre ad esaminare l'arbitraggio nel suo complesso, possono assolvere anche compiti di relatori su incidenti di una certa gravità, dei quali siano stati spettatori, che abbiano coinvolto, con i sostenitori della squadra, calciatori e gli stessi ufficiali di gara (non identificati da questi ultimi), compilando apposito dettagliato rapporto.

Art. 23 – LA CLASSIFICA AVULSA PER LA FASE DI QUALIFICAZIONE

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, si procederà alla compilazione di una graduatoria, c.d. "***classifica avulsa***", fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- dei **punti conseguiti** negli **incontri diretti**;
- a parità di punti, della **differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri**;

SETTORE CALCIO - LIBERTAS SARDEGNA

Il Presidente Regionale
Paolo Allegrini